

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 14/12/2022) 11/01/2023, n. 504

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro - Presidente -

Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2641/2022 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliatosi in Roma, via del Casale Strozzi 31, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO;

- ricorrente -

contro

QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, (Omissis), MINISTERO DELL'INTERNO, (Omissis);

- intimati -

e da A.A., elettivamente domiciliatosi in Roma, via del Casale Strozzi 31, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO;

- ricorrente successivo -

contro

QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, (Omissis), MINISTERO DELL'INTERNO, (Omissis);

- intimati -

avverso, rispettivamente, il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 18/06/2021, e il successivo decreto del medesimo GIUDICE DI PACE, depositato il 14/07/21;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELINA MARIA PERRINO.

Svolgimento del processo

- sono impugnati per cassazione con separati ricorsi rispettivamente il decreto col quale il giudice di pace di Torino ha convalidato l'ordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di (Omissis) (C.P.R.) "(Omissis)" emesso dal Questore della Provincia di Roma e il successivo decreto col quale ha prorogato il trattenimento di trenta giorni;
- il ricorso per cassazione contro il decreto di convalida si fonda su due motivi, mentre quello contro il decreto di proroga su uno;
- le amministrazioni non hanno replicato.

Motivi della decisione

- coi due motivi del ricorso contro il decreto di convalida del trattenimento il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 14, commi 3 e 4, dell'art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, e dell'art. 111 Cost., comma 6, per motivazione apparente del provvedimento (primo motivo), nonché, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 3, deducendo l'illegittimità della convalida per mancanza di delega del Questore al funzionario di polizia, e l'incompetenza funzionale di quest'ultimo (secondo motivo);
- il primo motivo è fondato;
- a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, "il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1";
- il giudizio di convalida ha quindi oggetto limitato alla verifica di proporzionalità e adeguatezza delle misure disposte dall'autorità di pubblica sicurezza in attesa del rimpatrio, con limitazione della materia del contendere del giudizio all'esame dei requisiti di merito assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento dell'immigrato (Cass. n. 24584/20, sub 3.1, 3.2; n. 22775/22);
- il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata;
- sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019 e, tra le ultime, Cass. n. 18227/22);
- d'altronde, si è visto, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida "con decreto motivato";
- la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell'art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell'Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte giust., grande sezione, cause C-704/20 e C-39/21);

- nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, posto che il giudice di pace ha affermato la sussistenza dei presupposti contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 13 , senza neanche specificare quali, in quanto è ricorso alla formula tautologica dell'inesistenza di "elementi tali da far ritenere l'illegittimità del provvedimento di espulsione", e senza prendere posizione sulle eccezioni, anche di incompetenza, proposte dallo straniero;
- questa motivazione, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., sez. un., n. 8053/14; n. 22232/16; n. 13977/19);
- l'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo;
- il decreto di convalida del trattenimento è cassato senza rinvio, essendo decorso il termine entro il quale esso poteva essere adottato;
- la cassazione del decreto di convalida travolge il decreto di proroga, ex art. 336 c.p.c., comma 2, comportando l'assorbimento del secondo ricorso;
- in considerazione della richiamata rigida modulazione dei tempi, difatti, la proroga, consentita, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, "qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà" (vedi, da ultimo, Cass. n. 32570/22), implica la legittimità del trattenimento, la convalida del quale comporta la permanenza nel centro per i rimpatri per un periodo complessivo di trenta giorni;
- anche questo secondo decreto è quindi cassato senza rinvio;
- le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso proposto contro il decreto di convalida del trattenimento, assorbe il secondo, nonché il ricorso contro il decreto di proroga, cassa senza rinvio entrambi i decreti e condanna le amministrazioni resistenti a pagare le spese, che liquida in Euro 3000,00 per il primo grado e in Euro 3500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfettarie, iva e cpa, per il giudizio di legittimità, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2023